obbligatoriamente già associato all'Ente, che entra così a far parte di diritto del Consiglio Direttivo. I tempi di comunicazione di tale nomina saranno definiti dal regolamento redatto dalla commissione elettorale. Gli associati eleggono i restanti componenti.

12.3 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite.

12.5 Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti, entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento, in una riunione presieduta dal consigliere più anziano di iscrizione associativa, il Presidente e, su sua proposta, uno o due Vice Presidenti. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora, nel corso della predetta riunione non si addivenisse all'elezione delle cariche di cui sopra, le successive riunioni saranno convocate e presiedute dal consigliere più anziano di iscrizione associativa.

12.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

12.7 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.8 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;

b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;

c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;

d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relazioni, ivi compresa quella di "missione" nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno tre giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle in sede di Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, prima della data stabilita per la stessa

all'assemblea;
f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
g) deliberare in ordine sia all'assunzione, sia al licenziamento del personale dipendente, sia all'avviamento di ogni rapporto di collaborazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea associativa, sovraintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea associativa;
l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
o) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale della rete associativa nazionale e regionale di appartenenza;
p) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile, mediante l'intervento dell'Organo di Controllo;
q) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale della rete nazionale e regionale di appartenenza;
r) deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato per legge o per statuto;
s) approvare i regolamenti dell'Associazione, nonché il codice etico degli Associati e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
12.8 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire gruppi di lavoro formati da soci o volontari esterni al Consiglio stesso per esplicare talune attività ritenute utili al buon funzionamento dell'Associazione. I gruppi di lavoro possono essere formati anche su iniziativa dei volontari. In questo caso il Consiglio Direttivo dovrà rilasciare un

benestare iniziale. A ciascun gruppo di lavoro costituito dovrà partecipare come membro almeno un consigliere. Per quelle attività che investono aspetti economici e patrimoniali dell'associazione, per le attività di comunicazione e per le eventuali spese da sostenere da parte dei gruppi sono necessarie autorizzazioni successive da parte del Consiglio Direttivo. I gruppi di lavoro restano in carica fino a scioglimento indetto da parte dei membri del gruppo o da revoca da parte del Consiglio Direttivo. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i gruppi di lavoro si auto organizzano liberamente al proprio interno senza interventi del Consiglio Direttivo.

12.9 L'Organo di Controllo è invitato in modo permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non costituisce numero legale.

12.10 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola, ma non di voto.

12.11 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.12 Il Consiglio Direttivo, al termine del proprio mandato, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio comprensivo di nomina di Presidente e Vice Presidente/i per l'ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di 3 (tre) giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza, con i mezzi a sua disposizione quando questo lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno sei (6) volte l'anno.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza dal Vice Presidente, ovvero, in caso di due Vice Presidenti, da quello indicato dal Presidente stesso, ovvero, in caso di assenza di tutte le figure sopra richiamate, dal consigliere più anziano di iscrizione associativa.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle formalità indicate all'art. 13.1, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese,

può adottare il metodo del voto segreto quanto si tratti di elezione alle cariche associative e quando la deliberazione riguarda le singole persone. In ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive, la proposta si deve ritenere rigettata.

13.7 Il Consiglio Direttivo, attraverso invito da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, può chiedere di partecipare alle sue riunioni gli associati, i volontari, i tecnici, i dipendenti dell'Associazione, i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze A.N.P.AS ovvero della rete nazionale e regionale di appartenenza, che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, da quello indicato dal Presidente stesso.

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.6 In casi di improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, quello indicato dal Presidente, sostituisce il Presidente stesso in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma come prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 - Organo di Controllo

16.1 L'Associazione può dotarsi, se necessario e secondo i limiti indicati dall'art. 30 comma 2 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di un Organo di Controllo composto da 3 soggetti di cui almeno uno avente le caratteristiche individuate dall'art. 30 comma 5 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

16.2 L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati. Coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

16.3 Se non superati i limiti indicati dall'art. 31 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Organo di Controllo svolge funzione anche di Revisore Legale dei Conti.

16.4 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, il consuntivo e se richiesto il bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

16.5 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede, l'Organo di Controllo svolge quelle di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

a) la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al D.lgs. 231/2001, se applicato;

b) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

c) il monitoraggio sulle osservanze delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

d) l'attestazione che il bilancio sociale, se richiesto come da limiti indicati nell'art. 39 dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., sia stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

16.6 Le funzioni e l'esistenza dell'Organo di cui al presente articolo 16 vengono meno se per due esercizi consecutivi l'Associazione non supera i limiti indicati all'art.30 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

16.7 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività socio sanitarie o su determinate operazioni.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

17.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.

17.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

17.3 Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di Volontari. La qualifica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

17.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo; su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso dell' esclusione dall'Associazione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

17.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e gli organi associativi; delibera su eventuali conflitti tra organi dell'Associazione, eccetto l'Organo di Controllo; delibera, infine, su eventuali conflitti fra le Sezioni ed il Consiglio Direttivo.

17.6 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

17.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 18 - Decadenza dalla carica e sostituzione

18.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale, esclusa l'Assemblea Associativa:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

18.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri in occasione della sua prima riunione utile, e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

18.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà fatta comunicazione all'interessato e informati i soci mediante avviso presso la sede dell'Associazione.

18.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un associato avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

18.5 I membri cooptati non potranno essere in numero superiore a 5 (cinque) nel caso di Consiglio Direttivo formato da 11 (undici) membri o da 4 nel caso di Consiglio Direttivo formato da 9 (nove) membri.

18.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

18.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Verbalizzazione riunioni

19.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

19.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

19.2 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

19.3 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze, la discussione annotata in forma riassunta e le deliberazioni.

TITOLO IV
ELEZIONI

Art. 20 - Elezioni

20.1 L'Assemblea si riunisce ogni 3 (tre) anni in seduta straordinaria prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per avviare le procedure di elezione del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri e per stabilire il giorno in cui si svolgeranno le votazioni. L'Organo di Controllo ed il Collegio dei Sindaci Probiviri saranno comunque nominati da quell'Assemblea.

20.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale, nominata durante la stessa, composta da 3 soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

20.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso l'Organo di Controllo, presentate entro i termini fissati dall'Assemblea;

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto ed in ogni caso raccogliere le deleghe dei candidati per procedere alla richiesta del certificato del casellario giudiziario;

d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle eventuali sezioni;

e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione;

f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

20.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

20.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

20.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più giovane d'età.

20.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

20.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta del Consiglio Direttivo entro e non oltre quindici (15) giorni dopo la nomina.

TITOLO V

Risorse economiche e patrimonio

Art. 21 - Risorse

21.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) da contributi richiesti agli associati;
c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
e) dalle rendite patrimoniali;
f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
g) dalla raccolta di fondi;
h) dalle entrate derivanti dall'erogazione diretta e/o indiretta di servizi di tipologia sanitaria: ambulatoriali, specialistici, diagnostici, infermieristici e di prelievo del sangue;
i) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
j) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti, dai soci e dai volontari, curata direttamente dall'Associazione;
k) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
l) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
m) dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale;
n) dalle entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
n) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie ovvero consentita dalla legge.

Art. 22 - Patrimonio

22.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.
22.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
22.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio di Tavarnuzze, ovvero è affidato alla rete associativa di appartenenza con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio di Tavarnuzze e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'Assemblea, tutelando le forme di lavoro dipendente presenti al momento dello scioglimento. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 23 - Divieto di distribuzione

23.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

23.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

23.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

TITOLO VI
SCRITTURE CONTABILI

Art. 24 - Esercizio finanziario e scritture contabili

24.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione stessa e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

24.3 Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

24.4 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

24.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell' Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.

24.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel

proprio sito internet, il bilancio sociale.

TITOLO VII

SEZIONI DISTACCATE

Art. 25 - Sezioni distaccate

25.1 L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito dalla rete associativa di appartenenza.

25.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

25.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un numero di soci definito in Assemblea, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

25.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Rappresentante, che parteciperà al Consiglio Direttivo dell' Associazione senza diritto di voto.

25.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

25.6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Libri sociali

26.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

a) il registro dei volontari;

b) il libro degli associati;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

26.2 I libri di cui alle lettere a); b) ; c) e d) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

26.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri

sociali, presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Regolamenti

27.1 Nel Regolamento Generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

27.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

27.3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

27.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 28 - Codice Etico

28.1 Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 29 - Lavoratori dipendenti od autonomi

29.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte nel rispetto della normativa vigente.

29.2 Il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 30 - Scioglimento

30.1 La delibera di scioglimento dell'Associazione, riunita in assemblea straordinaria, deve essere adottata dai 3/4 (tre quarti) dei soci regolarmente iscritti aventi diritto al voto. Anche per l'assemblea di scioglimento dell'Associazione vale quanto previsto all'articolo 10.8 e 10.9 del presente statuto.

30.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

30.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge ed in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

F.to Andrea Mini

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia [illegible] della firma
[illegible] 12 [illegible] di fascicolo
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Firenze, li 18 APR 2019
[illegible] Notaio